

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Matteo Martelli - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Stefania Tedeschi - Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 12/2018

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA_ULTIMI CHIARIMENTI

1. REVERSE CHARGE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito a fine novembre importanti chiarimenti volti a definire il comportamento da adottare all'atto di ricezione di una fattura per cui il cessionario/committente è obbligato ad integrare la fattura ricevuta (REVERSE CHARGE) o ad emettere autofattura per liquidare l'eventuale imposta gravante sulla specifica operazione.

L'Agenzia ha chiarito che è necessario distinguere:

a. REVERSE CHARGE ESTERNO (acquisti intracomunitari ovvero servizi ricevuti da soggetto extracomunitario)

Il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fatturazione elettronica; sarà tenuto alla comunicazione dell'esterometro di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015;

b. REVERSE CHARGE INTERNO

La fattura verrà emessa elettronicamente dal cedente. Il destinatario la riceverà in formato elettronico con l'indicazione di operazione N6 "soggetta ad inversione contabile".

Il destinatario dovrà procedere all'integrazione della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e alla sua registrazione ai sensi degli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Nella circolare n. 13/E del 02 Luglio 2018 l'Agenzia ha specificato che:

"vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa."

Tale documento – per consuetudine chiamato autofattura- può essere inviato al Sistema di interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

offerto dall'agenzia delle entrate, il documento verrà automaticamente portato in conservazione.

2. AUTOFATTURE PER OMAGGI E PASSAGGI INTERNI

Nella stessa occasione l'Agenzia ha ricordato che le autofatture per omaggi e le fatture relativi ai passaggi interni ai sensi dell'36 D.P.R. 633/1972 devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse allo SDI.

3. DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

L'Art. 12 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che:

“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Le fatture di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.”.

L'Art. 13 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che:

“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17”

In estrema sintesi:

1. sono previsti termini più lunghi per procedere alla registrazione delle fatture emesse, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, all'uopo del previgente, entro 15 giorni dall'emissione del documento;
2. è stato soppresso l'obbligo di numerare progressivamente le fatture di acquisto ricevute.

4. FATTURE DATATE 2018 E RICEVUTE NEL 2019

L'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

L'Amministrazione ha tuttavia precisato che rileva il momento di spedizione del documento pertanto una fattura emessa e trasmessa nel 2018 potrà essere emessa in formato analogico; la stessa fattura emessa nel 2018 ma trasmessa al cliente nel 2019 dovrà essere in formato elettronico.

Per quanto riguarda l'aspetto passivo, invece, non vi sono particolari problemi. Come recentemente ribadito nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea, ed è stata ricevuta dal cessionario / committente nel 2019, il documento cartaceo sarà perfettamente valido; laddove si ricevesse una fattura analogica datata 2018, via PEC – data certa – nel 2019, ci si troverebbe dinnanzi ad un documento irregolare.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

5. TERMINE DI REGISTRAZIONE FATTURE E DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L'Art. 14 D.L. n. 119/2018 ha altresì modificato l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, prevedendo che:

“ Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”.

Tutto ciò considerato:

- Le Fatture datate anno 2018 e pervenute prima della chiusura della liquidazione iva del IV trimestre (per i contribuenti trimestrali) o del mese di dicembre (per i contribuenti mensili) dovranno essere registrate al 31.12.2018;
- Fatture datate anno 2018 e pervenute in periodo successivo alla chiusura della liquidazione iva dovranno essere registrate nell'anno 2019 indicando come periodo iva l'anno 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 12 Dicembre 2018

Studio Giuliano